

N. /2022 R.G.

Tribunale di Ferrara
Ufficio esecuzioni

Il giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva,
visti gli atti ed i documenti della procedura,
rilevato che per la udienza indicata in atto di pignoramento presso terzi parte creditrice non e' stata in grado di produrre la prova della notifica, effettuata in tempo utile per la udienza stessa, dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore, mentre produceva prova della notifica al terzo pignorato, che con ordinanza riservata questo G.E. concedeva un rinvio solamente per il deposito della prova della notifica, che fosse pero' stata effettuata per la data indicata in citazione,
che alla udienza di rinvio parte creditrice dava atto di avere depositato la prova della mancata notifica al debitore,
che peraltro, avvenuta la iscrizione a ruolo in data 28.7.22, la notifica veniva inviata a mezzo posta solamente in data 15.9.22 quando la data indicata dalla stessa precedente per la udienza era il 12.10.22,
che pertanto risulta carente in quanto non effettuata la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo per la udienza indicata in citazione,

osserva

va ribadito quanto affermato in ordinanza del 20.10.22 ovvero che: le nuove regole impongono al creditore un ulteriore adempimento oltre a quello previsto, sempre a pena di inefficacia del gravame, dall'art. 543 comma : il creditore deve notificare, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, ed entro la medesima udienza deve depositare in atti la prova della avvenuta notifica. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito determinano l'inefficacia del pignoramento rilevabile di ufficio dal giudice sempre nel rispetto del contraddittorio.

Quindi il pignoramento puo' divenire inefficace sia perche' non e' stato notificato l'avviso, sia perche' di tale adempimento (pur se posto in essere) non e' stata data prova: il tutto entro la prima udienza.

Il fatto che la sanzione per il mancato rispetto del precetto sia la inefficacia fa ritenere, come sostenuto dalla maggior parte dei commentatori, che il



termine sia perentorio e non sia possibile quindi chiedere ed ottenere un rinvio per effettuare l'avviso: di tale circostanza, e dei relativi tempi di perfezionamento della notifica il creditore dovrà tenere debito conto nel momento in cui indica la data della citazione.

Vale la pena di puntualizzare che questo ufficio ritiene che la notifica dell'avviso possa essere effettuata a mezzo UNEP, ma, più semplicemente, a mezzo pec ex legge 53 del 1994 quanto al terzo pignorato se si tratta (come usualmente) di soggetto tenuto ad avere una pec, ed a mezzo notifica presso la cancelleria ai sensi dell'art. 492 comma 2 c.p.c. (la notifica in cancelleria sarà effettuata alla pec fornita dalla stessa), laddove il debitore al momento della ricezione del gravame non abbia eletto domicilio, circostanza che praticamente sempre si verifica nelle esecuzioni presso terzi.

Quanto alla notifica al debitore, diversamente dalla notifica al terzo pignorato (volta a fare sì che il terzo *debitor debitoris* abbia conoscenza automatica della vigenza o meno del vincolo del pignoramento, e possa ritenersi svincolato dall'obbligo di custodia, con restituzione delle somme nella disponibilità del debitore) la prima dottrina (non citabile per il noti divieto ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha affermato che “*la previsione dell'obbligo per il creditore di notificare l'avviso anche al debitore non pare funzionale alla tutela di uno specifico e meritevole interesse. Anzitutto, proprio in quanto parte del processo il debitore conserva sempre la facoltà di verificare autonomamente l'omessa (o tardiva) iscrizione ruolo e sollecitare in tal modo un provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del pignoramento. Né un tale onere risulta così gravoso da richiedere il bilanciamento con un obbligo “positivo” a carico del creditore, tenuto conto del fatto che siffatto onere è a ben vedere connaturato alla logica stesso del processo (che nasce in conseguenza dell'inadempimento all'obbligo consacrato nel titolo esecutivo) ed alla previsione di strumenti di tutela per il debitore medesimo. Nel contempo, la formalità della notificazione dell'avviso al debitore appare “disonica” rispetto all'obiettivo di assicurare un sistema automatico di liberazione dei beni pignorati, atteso che l'operatività del vincolo sui beni pignorati discende esclusivamente dalla vigenza o meno degli obblighi di custodia a carico del terzo ex art. 546 c.p.c. In altri termini, sarebbe già di per sé idonea allo scopo la previsione dell'obbligo di notificazione dell'avviso nei confronti del terzo pignorato, essendo quest'ultimo il soggetto chiamato a “cooperare” con l'apposizione del vincolo sui beni.*”



In forza di tale argomentazione sarebbe consentita una interpretazione meno rigorosa del precetto normativo, limitando la sanzione della inefficacia al mancato deposito della notifica dell'avviso al terzo debitore.

Ma a parere di chi scrive, codesta lettura teleologicamente orientata -ben comprensibile ed anche condivisibile nel suo percorso logico- si scontra con il dato letterale della norma che non distingue in alcuna maniera le due notifiche e la relativa prova. Diversamente opinando si tratterebbe di disapplicare in parte il precetto normativo che verrebbe ridotto a un mero *flatus voci*: per contro il primo sforzo dell'interprete deve essere quello di applicare la norma e di darle un senso e non di ritenerla inutile in una sua parte con conseguente disapplicazione.

Assecondando la tesi sopra menzionata sarebbe anche consentito non effettuare affatto l'avviso al debitore esecutato.

Inoltre altro e' dire che il debitore e' in grado di conoscere la circostanza della mancata iscrizione a ruolo gia' prima della udienza, ed altro, e piu' oneroso, dire che il debitore ha la facolta' di iscriverne a ruolo il pignoramento al solo scopo di fare svincolare le somme.

E nemmeno puo' ritenersi applicabile nella ipotesi de quo la nota tesi che scinde il momento perfezionativo della notifica distinguendo fra il richiedente e il destinatario: quanto all'avviso al terzo debitore tale orientamento vanificherebbe il senso della norma, ovvero quello di consentire al terzo di sapere se deve mantenere il vincolo sulle somme, quanto all'avviso al debitore, che e' previsto dalla legge, e consentire lo slittamento della udienza per consentire al creditore di provare la notifica, determinerebbe una seria inefficienza del sistema ed un notevole aggravio del ruolo di udienza

Pertanto la notifica al debitore e al terzo deve essersi perfezionata alla data dell'udienza di citazione; il tenore letterale della norma non lascia spazio a dubbi.

Il creditore dovra' quindi, specie se effettua la notifica a mezzo UNEP, (scelta non obbligatoria ma rimessa al creditore stesso), considerare lo iato temporale che si puo' verificare tra il momento in cui la notifica viene richiesta tramite consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e la sua effettuazione da parte di questo soggetto, tenuto anche conto che in certune ipotesi la notifica si perfeziona in un momento successivo agli adempimenti dell'Ufficiale.

Nel caso de quo, complice anche il ritardo con cui e' stato notificato l'avviso, oltre un mese e mezzo dopo la iscrizione a ruolo e a meno di un mese dalla udienza fissata dallo stesso creditore.



PQM

Dichiara la inefficacia del pignoramento e estinta la esecuzione.

Si comunichi

Ferrara, 06/11/2022

Il giudice dell'esecuzione

Anna Ghedini

